

STATUTO

SOLIDARIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRMO CS VIA GIOVANNI
PASCOLI 36

Numero REA: CS - 270748

Codice fiscale: 03990270781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO ""A"" ALL'ATTO CON RACCOLTA N. 27384	
	STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ	
	"SOLIDARIA – Società Cooperativa Sociale"	
	Titolo I – Denominazione, Sede e Durata	
	Articolo 1 – DENOMINAZIONE	
	Con il presente statuto, è costituita la Società Cooperativa Sociale, con forma giuridica "Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" - S.C.a r.l. - di Tipo A e B misto denominata "SOLIDARIA – Società Cooperativa Sociale" (d'ora in avanti "La Cooperativa Solidaria").	
	La Cooperativa Solidaria opera ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e della legge 8 novembre 1991, n. 381. Essa è una cooperativa sociale priva di scopo di lucro, orientata al perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, e agisce secondo i principi della mutualità e della solidarietà. L'attività mutualistica della presente cooperativa è svolta in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale descritto più avanti.	
	Articolo 2 – SEDE LEGALE E UNITA' LOCALI OPERATIVE	
	La sede legale della Cooperativa Solidaria è stabilita nel Comune di Firmo (CS), all'indirizzo indicato nell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter relativo alle "Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie". Gli amministratori hanno la facoltà di istituire, modificare o sopprimere sedi e unità locali operative, succursali, filiali o uffici	

amministrativi senza stabile rappresentanza ovunque, sia nel territorio nazionale che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale all'interno del Comune sopra indicato.

È invece riservata all'assemblea dei soci la competenza per deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato. Tali deliberazioni costituiscono modifiche statutarie e rientrano pertanto nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 3 – DURATA

La durata della Cooperativa Solidaria è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2150 (duemila centocinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte su deliberazione dei soci. In mancanza di tale deliberazione, la durata si intenderà automaticamente prorogata a tempo indeterminato, fermo restando in tal caso il diritto di recesso dei soci.

Titolo II – Mutualità prevalente, Normativa Applicabile, Oggetto

Articolo 4 – MUTUALITA' PREVALENTE

La Società Cooperativa a.r.l. Solidaria opera in regime di mutualità prevalente, in conformità all'articolo 2513 del Codice Civile. La prevalenza della mutualità si determina secondo i criteri stabiliti dalla norma citata, in relazione alla natura e alla misura dello scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci.

Per le attività di tipo A (servizi alla persona) e di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate), la cooperativa garantisce che le prestazioni e le attività svolte perseguano

	prioritariamente l’interesse generale della comunità e la
	promozione umana e sociale dei destinatari, conformemente alla
	Legge 8 novembre 1991, n. 381.
	La cooperativa si impegna a rispettare le disposizioni in materia di
	limiti alla distribuzione degli utili, ristorni e destinazione delle
	riserve indivisibili, nonché a mantenere trasparenza nella gestione
	contabile, in modo da conservare la qualifica di cooperativa a
	mutualità prevalente anche per le attività di tipo B.
	E’ fatto pertanto divieto di distribuire i dividendi in misura
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
	versato; è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; è
	vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori; in caso di
	scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione. In caso di perdita della qualifica di
	cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui
	all'art. 2545 - octies del Codice Civile
	Articolo 5 – NORMATIVA APPLICABILE
	Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto,
	alla cooperativa si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice
	civile, nonché – nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 2519

c.c. – le norme dettate per la società a responsabilità limitata, ove compatibili. Si applicano inoltre le leggi speciali in materia, con particolare riferimento alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni sulla posizione del socio lavoratore, nonché l'art. 2527 c.c.

Articolo 6 – OGGETTO E SCOPO SOCIALE

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge n. 381/91.

- La società ha lo scopo di cui sopra ed è retta con i principi della mutualità.

Considerato lo scopo mutualistico della cooperativa, così come definito nello statuto sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle Leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanande.

La cooperativa si propone i seguenti scopi:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991.

La cooperativa si ispira ai principi fondamentali del movimento cooperativo mondiale: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità, spirito comunitario, legame con il territorio e collaborazione con lo Stato e le istituzioni

pubbliche. In linea con il sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, essa coopera attivamente con altre cooperative a livello locale, nazionale e internazionale per tutelare gli interessi dei soci e della collettività.

Le attività della cooperativa mirano a favorire la qualificazione morale, culturale, professionale e materiale delle persone, nonché il loro inserimento sociale, rivolgendosi a chiunque si trovi in stato di bisogno, handicap o emarginazione. Tutte le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001. Il trattamento economico dei lavoratori è regolato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 112/2017. La cooperativa può svolgere le proprie attività anche con soggetti terzi non soci.

Attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme consentite dalla legge, all'attività della cooperativa, la cooperativa anche in A.T.I. o con ricorso all'avvalimento fornito da soggetti terzi dotati dei requisiti competitivi necessari, può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi in appalto o convenzioni con consorzi di cooperative, enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio sanitarie e/o educative: - assistenza socio sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare) e sociale (educative, psicologica, riabilitativa, tutelare) qualificata nei confronti delle persone anziane, dei malati,

delle persone diversamente abili, degli emarginati e dei minori, all'interno di ospedali, case di cura, hospice, cliniche, RSA, residenze protette, case di riposo, RSD, centri diurni; - assistenza domiciliare sociale, socio sanitaria e sanitaria (ADI, ADO) di tipo medico specialistica, infermieristico, tutelare e riabilitativo a favore di persone malate, anche terminali, anziane, disabili, da effettuarsi anche all'interno di strutture residenziali; - gestione, autonoma o in regime di concessione con enti pubblici o privati, di residenze sanitarie assistite e residenze protette per anziani, disabili fisici e psichici, minori a rischio devianza; centri diurni; centri aperti polivalenti per minori, centri sociali polivalenti per persone diversamente abili e per anziani, e hospice per malati terminali e non, centri di riabilitazione; case di cura; - assistenza qualificata in forma integrata (medica, infermieristica, riabilitativa, educativa, psicologica, sociale) presso strutture per anziani, comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza socio sanitaria assistenziale per anziani, residenza sociale assistenziale per anziani, centri diurni; - assistenza integrata (socio sanitaria) a persone con virus da HIV a domicilio o presso case famiglia, comunità alloggio e strutture similari dedicate; - assistenza a domicilio o presso strutture appositamente rivolte a pazienti con alta complessità assistenziale (oncologici, sla, in stato di coma vegetativo) anche attraverso l'impiego di macchine, attrezzature e ausili; - servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate

8 di 60

9 di 60

	identificazione ed espulsione per immigrati; - l'organizzazione e la	
	gestione di centri di accoglienza per immigrati fuori dal territorio	
	nazionale;	
	- l'organizzazione e la gestione di sportelli per l'integrazione	
	socio-sanitaria-culturale degli immigrati; - l'organizzazione e la	
	gestione di strutture "albergo diffuso" per l'accoglienza abitativa di	
	lavoratori stranieri immigrati stagionali e non; - l'organizzazione e	
	la gestione di strutture per minori, comunità familiare, comunità	
	educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio,	
	gruppo appartamento, centro socio-educativo diurno; - le attività	
	assistenziali in favore di bambini con gravi disabilità di tipo	
	psicologico (ritardo mentale grave e autismo infantile),	
	problematiche di apprendimento e comportamento di bambini con	
	ritardo mentale medio-lieve e con disabilità di apprendimento; -	
	l'organizzazione e la gestione di strutture per persone	
	diversamente abili, gruppo appartamento, comunità socio-	
	riabilitativa, residenza socio sanitaria assistenziale per	
	diversamente abili, residenza sociale assistenziale per persone	
	diversamente abili, centri diurni socio-educativi e riabilitativo, casa	
	famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento	
	socio lavorativo di persone con disabilità; - l'organizzazione e la	
	gestione di strutture per persone con problematiche psico-sociali,	
	case famiglia o casa per la vita per persone con problematiche	
	psico-sociali, comunità alloggio e gruppo appartamento per	
	ex-tossicodipendenti; - la gestione di servizi di sostegno ai ragazzi	

che hanno difficoltà nell'acquisizione scolastica, frequentanti la scuola primaria di primo e secondo grado (elementare e media con situazioni familiari e sociali problematiche; - l'organizzazione e la gestione di strutture per adulti con problematiche sociali, comunità alloggio e gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggio sociale per adulti in difficoltà, centro di pronta accoglienza per adulti; casa rifugio e centri di accoglienza per donne vittime di violenza, casa rifugio e centri di accoglienza per persone vittime di tratta, centri notturni di accoglienza per persone senza fissa dimora, attivare e gestire servizi per l'emergenza freddo/caldo; - l'organizzazione e la gestione di servizi socio assistenziali, servizio di segretariato sociale, sportelli sociali, sportelli e centri per il contrasto al fenomeno dello stalking e della violenza di genere, servizio di pronto intervento sociale, servizio sociale professionale, centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, compresa la scuola genitori, mediazione familiare, e spazio neutro, comunità familiare o casa famiglia, affidamento familiare minori, affido adulti, affido anziani, servizio civile degli anziani, servizio di telefonia sociale, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, centro antiviolenza con annessa attività di formazione, informazione, pronto intervento e pronta accoglienza anche a carattere residenziale o semiresidenziale; - l'organizzazione e la gestione dell'assistenza e interventi a favore

delle famiglie in situazioni di disagio economico e sociale, per	
affitti, per minori in situazione di multiproblematiche di ordine	
psicosociale-sanitario, nascite, adozioni, assistenza integrativa	
nell'ambito familiare ai propri componenti non autosufficienti o con	
problemi di salute mentale, per interventi sociali e di cure	
domiciliari a malati oncologici; - l'organizzazione e la gestione di	
centri di accoglienza e centri sociali rieducativi per persone	
sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi	
della libertà personale; - l'organizzazione e la gestione di servizi di	
assistenza a persone con disagi o disturbi psichiatrici, in contesti	
domiciliari, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali o detentivi;	
- attività di contrasto ai fenomeni di violenza di genere e attività	
di contrasto allo stalking; - attività di contrasto alla dispersione	
scolastica; - l'organizzazione e la gestione di eventi sportivi nei	
confronti delle persone anziane, dei malati, degli handicappati,	
degli emarginati e dei bambini; - l'organizzazione e la gestione di	
asili nido, ludoteche, centri ludico prima infanzia, centri di riposo	
per anziani, centri sociali con i relativi ed annessi servizi di	
assistenza. - lo svolgimento di qualsiasi altra attività di servizi	
(pulizia, ristoro, amministrazione) ove necessarie ed ausiliarie alle	
attività sopra descritte inerenti l'oggetto sociale- lo svolgimento di	
ogni iniziativa utile per la promozione ed organizzazione di attività	
culturali e sociali e del tempo libero inerente l'oggetto sociale; -	
l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale,	
corsi tecnici, laboratori e quanto altro utile e necessario per	

13 di 60

14 di 60

	qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di
	natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione
	degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che
	direttamente attinenti ai medesimi.
	La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, indette da enti
	pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o
	con ricorso all'avvalimento fornito da soggetti terzi, dotati dei
	requisiti competitivi necessari, per lo svolgimento delle attività
	sopra citate. potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte
	dalla Unione Europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o
	organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della
	cooperazione.
	In conformità al principio di parità di trattamento tra i soci
	cooperatori, la cooperativa esemplificando tutto quanto sopra
	previsto, realizza direttamente, in appalto o in convenzione con
	enti pubblici e privati, le seguenti attività socio-sanitarie, educative
	e assistenziali:
	1. Accoglienza e integrazione di migranti e persone bisognose
	• Progettazione, organizzazione e gestione di strutture e
	progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di
	migranti o persone bisognose.
	• Assistenza a immigrati e richiedenti asilo politico.
	• Gestione di strutture e progetti contro il traffico di esseri
	umani, interventi a favore di donne vittime di tratta e promozione

dell'inclusione sociale e lavorativa.

- Organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti, anche tramite mediazione interculturale e sociale.

- Gestione di progetti S.A.I. (Sistema Accoglienza Immigrazione), C.A.R.A. (Centri Accoglienza Richiedenti Asilo) e C.A.S. (Centri Accoglienza Straordinaria) e altri progetti di accoglienza comunque nel tempo denominati;

- Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 184/1983.

- Gestione di sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, inclusi servizi di filtro, informazione, tutela e valorizzazione delle identità culturali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea.

- Gestione di centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per immigrati anche fuori dal territorio nazionale.

- Organizzazione di strutture "albergo diffuso" per l'accoglienza di lavoratori stranieri stagionali o permanenti.

2. Servizi educativi e ricreativi

- Progettazione, organizzazione e gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, ludoteche e centri educativi.

- Attività di animazione e grandi eventi culturali e ricreativi per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati.

- Attività e servizi educativi per l'integrazione di minori con disabilità o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico.

- Attività complementari all'insegnamento per l'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, figli di immigrati o minori non accompagnati.

- Corsi di educazione alimentare e sanitaria, corsi professionali e formazione universitaria e post-universitaria, anche con strumenti tecnologici e piattaforme digitali.

- Attività di stampa, editoria, informazione e comunicazione in ogni forma e tipologia.

- Promozione di attività culturali e sociali del tempo libero.

3. Servizi socio-sanitari e assistenziali

- Gestione di strutture sanitarie, ospedali, case di cura, case di riposo, comunità residenziali, centri di cura preventiva, cliniche, palestre terapeutiche e riabilitative, stabilimenti balneari e piscine, case vacanza.

- Gestione di studi professionali sanitari o para-sanitari integrati con attività socio-sanitarie territoriali, centri ambulatoriali, consultori familiari.

- Gestione di centri di salute mentale, centri diurni psichiatrici, residenze psichiatriche e comunità per persone a rischio psicosociale o in condizioni di disagio relazionale.

- Assistenza domiciliare semplice, integrata, infermieristica e sanitaria a persone anziane, malate, disabili, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà.

18 di 60

- Servizi di sostegno scolastico, educativa e formativa per bambini, adolescenti e giovani con difficoltà.

5. Attività produttive e collaterali

- Produzione, lavorazione e vendita di prodotti alimentari propri o di terzi.
- Servizi ausiliari (pulizia, ristoro, amministrazione) connessi alle attività principali.
- Organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, tecnici e laboratori.
- Acquisto, locazione o uso di beni mobili e immobili, macchinari e attrezzature.
- Convenzioni e collaborazioni con enti pubblici, privati ed ecclesiali nazionali ed esteri.
- Partecipazione a gare d'appalto, anche in A.T.I. o con ricorso all'avvalimento fornito da soggetti terzi, dotati dei requisiti competitivi necessari e organizzati nelle forme previste di legge e richiesta di fondi e provvidenze pubbliche e private, incluse risorse UE.
- Assunzione di partecipazioni in altre cooperative o società accessorie alle attività sociali.
- Promozione di iniziative sociali, mutualistiche, culturali e ricreative.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della normativa vigente e delle professioni regolamentate da albi o ordini professionali. La cooperativa è Ente del Terzo Settore di diritto e può aderire a

gruppi cooperativi paritetici ex art. 2545-septies c.c. La cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate, sia direttamente sia indirettamente, a sostegno dei propri scopi sociali e mutualistici.

Titolo III – Soci Ordinari, Soci in Prova, Soci Volontari, Procedura di Ammissione, Obblighi dei Soci, Soci Finanziatori e Soci Sovventori

Articolo 7 – SOCI ORDINARI

La presente società cooperativa può avere un massimo di soci ordinari illimitato e in minimo pari a 3 soci ordinari (ex. Art. 2522 c.c.).

Possono assumere la qualifica di soci ordinari coloro che siano in grado di contribuire al perseguimento degli scopi sociali e che possiedano i seguenti requisiti: esercitare arti o mestieri coerenti con l'attività della Cooperativa ed essere in grado, per capacità lavorativa effettiva, attitudine e specializzazione professionale, di partecipare direttamente ai lavori sociali, cooperando attivamente al loro svolgimento e allo sviluppo della Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci ordinari anche soggetti tecnici o amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge. Possono inoltre essere ammesse come soci ordinari persone giuridiche, pubbliche o private, il cui statuto preveda il finanziamento o lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in alcun caso essere ammessi come soci ordinari coloro che esercitano imprese individuali o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, svolgano attività in effettiva concorrenza con quella della Cooperativa.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci ordinari e può altresì ricorrere alla collaborazione autonoma di lavoratori non soci. I soci ordinari perseguono lo scopo di creare nuove opportunità di lavoro per sé e, eventualmente, per altri lavoratori, instaurando un rapporto di lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale con la società, oppure un rapporto di lavoro subordinato.

L'attività dei soci ordinari costituisce adempimento del contratto sociale; essi hanno diritto, per i conferimenti di lavoro prestati, a un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il socio lavoratore instaura, al momento dell'adesione o successivamente, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro — subordinato, autonomo o in altra forma — funzionale al conseguimento degli scopi sociali. Da tale rapporto discendono gli effetti fiscali, previdenziali e gli ulteriori effetti giuridici previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre fonti normative.

In ogni caso si applica la Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

La qualità di socio ordinario è pienamente cumulabile con altri ruoli

all'interno della Cooperativa. In particolare, solo i soci cooperatori possono assumere incarichi negli organi sociali, compreso il Consiglio di Amministrazione, e partecipare all'Assemblea dei soci con pieni diritti. Il socio ordinario può inoltre instaurare rapporti di lavoro subordinati, autonomi o di altra natura con la Cooperativa, nel rispetto delle norme vigenti (ex artt. 2538 e 2475 c.c. e L. 142/2001) e in generale, coerentemente con le leggi di riferimento attuali e future.

Articolo 8 – SOCI IN PROVA

Ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, la Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci, denominati soci in prova. Il numero dei soci in prova non può in alcun caso superare un terzo del totale dei soci ordinari, ossia della base di soci con pieni diritti assembleari e partecipazione agli organi sociali. L'ammissione a tale categoria avviene previa presentazione di una domanda scritta, secondo la procedura prevista dall'articolo 10 del presente statuto.

I soci in prova possono partecipare alle assemblee ordinarie, senza diritto di voto, e non sono ammessi alle assemblee straordinarie. Essi sono tenuti esclusivamente agli obblighi lavorativi previsti per i lavoratori della Cooperativa.

Trascorso un periodo di cinque anni, il socio in prova può richiedere l'ammissione a socio ordinario. La relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del periodo di prova. Il Consiglio

di Amministrazione delibera in merito all'ammissione secondo le modalità previste dal presente statuto. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini indicati, il rapporto tra il socio in prova e la Cooperativa si intende automaticamente cessato.

Il socio in prova può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, raccomandata A/R; il Consiglio deve ratificare il recesso entro dieci giorni dal ricevimento.

L'esclusione del socio in prova è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato.

Articolo 9 – SOCI VOLONTARI

Il numero dei soci volontari non può superare il 50% del numero complessivo dei soci ordinari. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi né le norme relative al lavoro subordinato o autonomo, ad eccezione delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La gestione normativa e amministrativa dei soci volontari è effettuata ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

Ai soci volontari può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

La Cooperativa assicura i soci volontari, per le attività di volontariato svolte, contro infortuni e malattie connesse all'attività volontaria e responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e mai sostitutiva di quelle degli operatori professionali della Cooperativa.

Articolo 10 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio (ordinario, in prova o volontario) deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta inserendo le informazioni di seguito esplicitate, se trattasi di persona fisica:

- a) Nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) Descrizione dell'attività svolta e competenze professionali;
- c) Quote di capitale proposte (se applicabile, rispettando limiti di legge);
- d) Dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto;
- e) Espressa accettazione della clausola arbitrale.

Per le persone giuridiche, oltre alle informazioni richieste per le persone fisiche, la domanda di ammissione deve contenere anche dati specifici sull'ente e sulla persona che firma la domanda.

Questo senza modificare quanto già previsto dalla legge (art. 2522 c.c.) per l'ammissione di enti o società come soci, si richiede:

- a) Ragione sociale, forma giuridica, sede legale;
- b) Deliberazione dell'organo sociale autorizzante;
- c) Qualità della persona che sottoscrive la domanda;

Il Consiglio verifica i requisiti e delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica. L'ammissione è motivata e comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto, entro 60 giorni il Consiglio deve motivare il diniego e comunicarlo al richiedente.

Articolo 11 – OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dal presente statuto, i soci ordinari sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e l'eventuale sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, secondo le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo. Devono altresì osservare integralmente lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dai soci in Assemblea e dagli organi sociali della Cooperativa.

Ai fini di tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio del socio ordinario è quello risultante dal libro soci. Eventuali variazioni di domicilio avranno effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, da inviarsi alla Cooperativa tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, raccomandata A/R.

Articolo 12 – SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della

stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 13 – CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 14 – TRASFERIMENTO QUOTE DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione

il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Articolo 15 – EMISSIONE QUOTE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque

voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e qualora previsto, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci finanziatori stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 16 – DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 15. La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci operatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i

dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

	Articolo 17 – ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L’assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.	
	Articolo 18 – PROGRAMMI PER SVILUPPO E POTENZIAMENTO AZIENDALE	
	Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione anche pluriennale finalizzate allo sviluppo, alla ristrutturazione all’ammodernamento o al potenziamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato. Le quote di partecipazione	

cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 16. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale dei detentori di quote di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune dei detentori di quote di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 19 – SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni

dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da quote del valore di € 500,00 ciascuna. Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle quote che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione. Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nel libro. I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le

quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le quote siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ. A ciascun socio sovventore possono essere attribuiti i seguenti voti plurimi, in proporzione alle quote possedute: – fino a 50 quote: n. 1 voto – da 51 a 100 quote: n. 2 voti – da 101 a 200 quote: n. 3 voti – da 201 a 500 quote: n. 4 voti – oltre 500 quote: n. 5 voti. L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle quote di socio sovventore

eventualmente possedute. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. I soci sovventori possono partecipare alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, potrà essere riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito il Collegio sindacale, qualora tale organo non sia presente. Ai soci sovventori potrà spettare una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 2,0 punti percentuali, ma comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. Detta

remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le quote dei soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente indicata, tale remunerazione spetterà anche alle quote dei soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni. La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori, ove tale privilegio sia previsto dalla delibera o regolamento di emissione. Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, alla condizione che sia decorso il periodo minimo di 3 anni dall'iscrizione a Libro soci ovvero altro più lungo periodo eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle quote, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota sociale del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le quote sottoscritte,

eventualmente aumentato per rivalutazione. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio sovventore potranno vantare un diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore, secondo quanto stabilito nella relativa delibera di emissione o regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle quote di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Titolo IV – Recesso, Esclusione, Morte, Rimborso della Quota di Partecipazione

Articolo 20 – MODALITA' DI PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte, per esclusione, rispettivamente descritti negli artt. 21, 22 e 23 del presente statuto.

Articolo 21 – RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge, un socio può recedere dalla società se perde i requisiti per l'ammissione o se non è più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La richiesta di recesso deve essere inviata alla società a mezzo PEC o, in alternativa, tramite raccomandata A/R. Gli amministratori sono tenuti a esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Se i presupposti per il recesso non sono presenti, gli amministratori devono informarne immediatamente il socio a mezzo PEC o, in alternativa, tramite raccomandata A/R, che ha la

possibilità di rivolgersi al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Il recesso produce effetto sul rapporto sociale a partire dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso se viene comunicato con almeno tre mesi di anticipo; in caso contrario, decorre alla chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, su richiesta del socio interessato, l'organo amministrativo può decidere di far decorre il recesso dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Articolo 22 –ESCLUSIONE

L'esclusione di un socio può essere decisa dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il socio:

- non è più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali o ha perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- risulta gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni degli organi sociali;
- non rispetta lo statuto, i regolamenti o le deliberazioni adottate dai soci o dagli organi sociali, salvo che l'organo amministrativo conceda un termine massimo di sessanta giorni per adeguarsi;
- non effettua, entro almeno quindici giorni dalla richiesta degli amministratori, il versamento del valore delle quote sottoscritte o

di somme dovute alla società;

- svolge o tenta di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza l'autorizzazione esplicita dell'organo amministrativo.

Il socio ha la possibilità di opporsi all'esclusione davanti al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. La cessazione del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa effettiva a partire dall'annotazione nel libro dei soci, che deve essere effettuata dagli amministratori.

Articolo 23-MORTE

In caso di morte di un socio, gli eredi o i legatari hanno diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 16. La richiesta di liquidazione del capitale spettante deve essere accompagnata da un atto notorio o da altra documentazione idonea che attesti i soggetti aventi diritto.

Gli eredi che soddisfano i requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne verifica i requisiti secondo le procedure indicate all'articolo 10. Se tali requisiti non sono presenti, si procede alla liquidazione come previsto dall'articolo 16.

Se vi è più di un erede, questi devono nominare un rappresentante comune, a meno che il rapporto mutualistico possa proseguire nei

confronti di ciascuno di essi e la società acconsenta alla divisione.

La società esprime la propria valutazione discrezionale in merito.

Se la valutazione è negativa e non subentra nessuno degli eredi, si procede alla liquidazione secondo quanto stabilito dall'articolo 16.

Articolo 24 – RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I soci receduti o esclusi, così come gli eredi o legatari del socio deceduto che non subentrano nella partecipazione di quest'ultimo, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione delle quote avviene sulla base del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque non può superare l'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, a condizione che sia presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La cooperativa non è tenuta a rimborsare le quote se la richiesta non viene presentata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. Il valore delle quote non richieste entro tale termine viene devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14 del presente statuto, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove prevista dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. La cooperativa può compensare eventuali crediti derivanti da penali o risarcimenti con il rimborso delle quote, del sovrapprezzo, delle prestazioni mutualistiche o dei prestiti concessi.

Il socio che cessa di far parte della società resta responsabile per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dalla data in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro questo periodo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente risponde nei limiti di quanto ricevuto. La stessa regola si applica agli eredi del socio deceduto, per lo stesso periodo e nelle stesse condizioni.

Titolo V –Patrimonio Sociale, Trasferimento delle Quote, Ristorni

Articolo 25 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai seguenti conferimenti:

a) da un numero illimitato di quote dei soci ordinari sia persone fisiche che persone giuridiche, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 500,00. La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può superare i limiti di legge. L'ammontare del capitale sociale comprende anche l'eventuale sovrapprezzo delle quote versate dai soci secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente statuto (Procedura di ammissione);

b) dalle quote dei soci finanziatori ciascuna del valore nominale pari a euro 500,00;

c) dalle quote dei soci sovventori ciascuna del valore nominale pari a euro 500,00 destinate al fondo dedicato allo sviluppo anche tecnologico, all'ammodernamento o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

d) dalla riserva legale, costituita con gli utili come previsto dall'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria, formata secondo le deliberazioni dei soci o per altri scopi previsti dallo statuto o dalla legge;

f) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 16;

d) dalle altre riserve, costituite dalle decisioni dei soci o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né al momento dello scioglimento della stessa.

Articolo 26 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote societarie non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli volontari, né cedute con effetto nei confronti della Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori tramite PEC o, in alternativa, raccomandata A/R, fornendo le informazioni

necessarie a verificare che l'acquirente soddisfi i requisiti previsti per l'ammissione dei soci secondo l'articolo 10 del presente statuto. Il provvedimento con cui gli Amministratori concedono o negano l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta tramite mezzo PEC; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione, e la Società deve annotare nel libro dei soci l'acquirente che soddisfi i requisiti per diventare socio. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata, il provvedimento deve essere motivato. Contro il diniego, il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non sono consentiti atti di trasferimento di quote che comportino la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove Iniziative di Impresa, pubblicato sul BURP n. 20 del 13 febbraio 2014, fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal medesimo avviso.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere sottoposto alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato o sussistano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella

43 di 60

dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali. La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista dall'articolo 2545-sexies del codice civile e dall'articolo 12 del DPR 601/73.

Articolo 27 – RISTORNI

L'Organo amministrativo, nella redazione del progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme a titolo di ristorno, purché le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano. In sede di approvazione del bilancio, i soci deliberano sulla destinazione del ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta, aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio oppure emissione di quote di sovvenzione. La ripartizione del ristorno tra i singoli soci deve considerare la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la Cooperativa e ciascun socio, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento interno. La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista dall'articolo 2545-sexies del codice civile e dall'articolo 12 del DPR 601/73.

Titolo VI – Organi Sociali

Articolo 28 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione, presieduto da un Presidente;
- c) l'Organo di controllo, la cui istituzione non è obbligatoria al momento della costituzione della cooperativa ai sensi degli artt. 2477, 2545-bis e seguenti e 2519 c.c. In conformità alla disciplina relativa alle società cooperative che adottano il regime delle

45 di 60

l'Assemblea:

- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina il Consiglio di Amministrazione e ne determina gli eventuali emolumenti per l'attività collegiale o unica;
- determina la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza, per la durata dell'incarico;
- approva o modifica il regolamento interno e gli altri regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle responsabilità degli Amministratori, del Collegio Sindacale e del revisore legale dei conti;
- delibera sulle modifiche allo statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla durata minima del conferimento dei soci sovventori, sulla esclusione o limitazione del diritto di prelazione sulle quote dei soci sovventori, sul numero complessivo delle quote da emettere e sui diritti patrimoniali dei soci sovventori;
- nomina e revoca, qualora previsto, il Revisore legale dei conti o la società di revisione esterni, secondo quanto previsto dagli artt. 2477, 2519 e 2543 c.c. La nomina può essere effettuata anche in assenza di obbligo legale, ma diventa obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali di legge.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la sede della riunione (in Italia) e la data della prima e della seconda convocazione, quest'ultima fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a/r o

per consegna a meno, purché vi sia evidenza della notifica dell'avviso o conferma dell'avvenuta convocazione, almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione può essere effettuata anche tramite altro mezzo telematico, a condizione che sia dimostrata la sua ricezione da parte del socio. I soci hanno la possibilità di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto anche da remoto, tramite strumenti di videoconferenza o altra tecnologia telematica idonea a garantire la loro identificazione e la possibilità di partecipare ai lavori dell'assemblea.

In difetto della formale convocazione, l'Assemblea è comunque validamente costituita se presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, siano informati tutti gli amministratori e i componenti effettivi del Collegio Sindacale o dell'organo di controllo ove istituito e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta del Collegio Sindacale o dell'organo di controllo ove istituito o di almeno un terzo dei soci, con indicazione degli argomenti fissati all'ordine del giorno.

Articolo 30 – MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati soci che detengano almeno la metà dei voti esprimibili spettanti a tutti i soci. Le deliberazioni in prima convocazione sono adottate a

maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera sull'ordine del giorno previsto per la prima convocazione a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, indipendentemente dal numero dei soci partecipanti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno dei voti dei presenti.

La validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla regolare convocazione di tutti i soci, secondo le modalità previste dall'articolo 21 del presente statuto, assicurando che ciascun socio sia correttamente informato della riunione e dell'ordine del giorno.

Articolo 31 – DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto di voto nelle Assemblee i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e in regola con i versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio persona fisica dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere annotate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche ove presenti, è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, fino a un massimo di cinque voti. In nessun caso possono essere attribuiti voti plurimi al di fuori di

	quanto sopra previsto.	
	Le votazioni in Assemblea avvengono di norma per alzata di mano,	
	salvo diversa disposizione prevista dalla legge o dallo statuto.	
	Articolo 32 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA	
	L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, ai sensi dell’art. 2364 c.c. il quale esercita la	
	rappresentanza legale della cooperativa. In caso di assenza o	
	impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza sono svolte	
	dal Vicepresidente, il quale esercita tutti i poteri del Presidente. In	
	manca sia del Presidente sia del Vicepresidente, l’Assemblea è	
	presieduta da un socio designato dagli intervenuti.	
	L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell’Assemblea (o dal Vicepresidente qualora eserciti le	
	funzioni di presidenza) e dal segretario, ovvero dal Notaio nei casi	
	in cui la legge ne preveda obbligatoriamente l’intervento.	
	Articolo 33 – ORGANO AMMINISTRATIVO E POTERI	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	
	composto da un numero di membri determinato dall’Assemblea al	
	momento della nomina, con un minimo di tre componenti. Tutti i	
	membri del Consiglio di Amministrazione devono essere soci	
	cooperatori e, in nessun caso, possono essere nominati soggetti	
	che non siano soci cooperatori. Qualora la cooperativa sia	
	composta da almeno nove soci, e compatibilmente con la natura	
	della cooperativa, è possibile prevedere la nomina di	

rappresentanti o designati di persone giuridiche come amministratori, purché la composizione del Consiglio garantisca che la totalità dei membri resti costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può articolare l'organizzazione interna della cooperativa in aree operative, in accordo con il proprio organigramma, nominando responsabili per ciascuna area, inclusi, a titolo esemplificativo, Servizi, Amministrazione, Innovazione, Sanitaria e Risorse Umane, e definendo le rispettive funzioni e responsabilità tramite apposito regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono sempre rieleggibili. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente; quest'ultimo esercita tutti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione avviene mediante lettera, spedita almeno tre giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, può essere effettuata anche tramite messo, fax o e-mail, con preavviso di almeno un giorno, purché sia dimostrata la ricezione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per

la gestione della società, fatte salve le competenze riservate	
all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. Tra le attribuzioni	
principali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
b) redigere il progetto di bilancio;	
c) predisporre il regolamento interno previsto dall'art. 6 della L. 3	
aprile 2001 n. 142 e ogni altro regolamento necessario alla	
corretta gestione della cooperativa;	
d) stipulare atti e contratti, ivi inclusi trasferimenti di beni mobili e	
immobili, leasing, apertura di conti correnti, concessione di	
garanzie e mutui, accettazione ed emissione di effetti e titoli di	
credito; e) partecipare a gare d'appalto e licitazioni private inerenti	
all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
f) concedere avalli, fideiussioni e altre garanzie;	
g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti e nominare	
direttore, determinandone funzioni e retribuzione;	
h) assumere e licenziare il personale, fissandone mansioni e	
retribuzioni;	
i) deliberare su ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei	
soci, con motivazione scritta;	
l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
amministrazione non riservati all'Assemblea;	
m) istituire sezioni di attività per la raccolta di prestiti e costituire	
fondi per sviluppo tecnologico, ristrutturazione o potenziamento	
aziendale;	

n) deliberare l'adesione o meno a realtà associative cooperative (es. Legacoop, Confcooperative), anche per finalità di revisione legale prevista dall'art. 7 lett. d) L. 3 aprile 2001 n. 142.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice Presidente o a altro consigliere disgiuntamente tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione della cooperativa, senza eccezioni di sorta, di disposizione dei beni sociali, nessuno escluso e, più segnatamente, sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva espressamente al consiglio di amministrazione quale organo collegiale o all'assemblea dei soci. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo ai consiglieri possono essere delegati i seguenti poteri:

o rappresentare la cooperativa nei rapporti con qualsiasi persona od ente od ufficio, pubblico o privato, ivi compresi l'amministrazione dello stato, le regioni, gli uffici comunali e provinciali, le camere di commercio, gli uffici finanziari, in riguardo allo svolgimento dell'attività della cooperativa ed in particolare per l'adempimento, l'esecuzione e l'applicazione delle disposizioni di legge;

o compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere che saranno ritenute necessarie e utili per il conseguimento dello scopo sociale;

o rilasciare procure ad litem per l'assistenza e la

53 di 60

amministrativi e disciplinari, compreso il licenziamento;

o sottoscrivere contratti di qualsiasi natura, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contratti d'appalto, di fornitura, di leasing, di lavoro e di consulenza;

o sottoscrivere atti di mandato di imprese riunite, ivi compresi tutti gli atti eventualmente connessi; presentare domande per la partecipazione a gare d'appalto e formulare offerte.

Spetta all'Assemblea determinare eventuali gettoni di presenza per i membri del Consiglio. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, determinare il compenso dei membri che svolgano incarichi specifici e continuativi per la società.

Articolo 34 – RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi e in giudizio e detiene la firma sociale. Egli ha altresì la facoltà di nominare consulenti, avvocati e procuratori per l'assistenza nelle liti attive e passive concernenti la società, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in ogni grado di giurisdizione, nonché di conferire procure per singoli atti o categorie di atti a favore di dipendenti della società.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vice Presidente o a un altro membro del Consiglio, fatto salvo quanto non delegabile ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, nonché i poteri relativi all'ammissione, al recesso o all'esclusione dei soci e alla gestione dei rapporti mutualistici con gli stessi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni e attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, che agisce con pari poteri nell'ambito delle deleghe conferite e nei limiti previsti dal presente statuto.

Articolo 35 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo della cooperativa, la cui istituzione non è obbligatoria al momento della costituzione ai sensi degli artt. 2477, 2545-bis e seguenti e 2519 c.c., deve essere nominato solo al ricorrere delle condizioni di legge di cui all'art. 2477 c.c. e può essere costituito, a scelta dell'Assemblea, da un sindaco unico o, se espressamente previsto dal presente statuto, da un collegio sindacale.

Il collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci. Il Presidente del collegio viene designato dall'Assemblea stessa. I membri dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; essi sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso dei membri dell'organo di controllo, che operano in conformità con il Codice Civile, le leggi speciali e le disposizioni del presente statuto, nonché in armonia con la Nota Ministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi – in ordine al coordinamento degli artt. 2519, 2543 e 2477 c.c.

Articolo 36 – FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, sia esso costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c., dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con modalità a distanza, analoghe a quelle previste dal presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantita la partecipazione e la validità delle deliberazioni.

Articolo 37 – CONTROLLO CONTABILE E REVISORE LEGALE

Qualora l'organo di controllo sia nominato, e nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, esso esercita anche le funzioni di controllo contabile. In tal caso, l'organo deve essere integralmente costituito da membri iscritti nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero della Giustizia.

In alternativa al collegio sindacale o al sindaco unico, e fuori dai casi di obbligatorietà di legge, la cooperativa può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione esterni alla cooperativa. Tali soggetti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina del revisore non è obbligatoria alla costituzione, ma può essere deliberata dall'Assemblea in qualsiasi momento. Essa diviene obbligatoria al superamento dei parametri dimensionali di cui all'art. 2477 c.c. o in ogni altro caso previsto dalla legge.

Titolo VII – Clausola compromissoria, Scioglimento e Liquidazione

Articolo 38 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra soci, tra soci e la società, nonché quelle promosse da o nei confronti di Amministratori, Sindaci o Liquidatori, aventi ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle relative alla qualità di socio e alla validità delle deliberazioni dell'Assemblea, compresa l'esclusione di soci, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 5/03, salvo il caso di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale si estende a tutti i soci, anche non cooperatori, e la sua accettazione espressa costituisce condizione necessaria per la proposizione della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. Analogamente, l'accettazione della nomina ad Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione espressa alla presente clausola arbitrale.

Gli Arbitri sono nominati secondo il seguente criterio:

- a) un arbitro unico per le controversie di valore inferiore a Euro 3.000,00 (tremila/00). Il valore della controversia è determinato in base alla domanda di arbitrato, conformemente agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) tre arbitri per tutte le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra esperti in diritto e in materia di settore, e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

La domanda di arbitrato deve essere comunicata alla società, anche quando concerne rapporti tra soci, fermo quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, convengano di autorizzarli a decidere secondo equità o a rendere il lodo non impugnabile limitatamente ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Il procedimento arbitrale deve concludersi entro tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale. Gli Arbitri possono prorogare tale termine una sola volta nei casi previsti dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, come ad esempio per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio o per garantire la completezza dell'accertamento e il rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura arbitrale sono omesse formalità non necessarie al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri definiscono le regole procedurali al momento della costituzione dell'organo e le comunicano alle parti. In ogni caso, devono fissare almeno un'udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove la procedura.

Articolo 39 – SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel

termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; -i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione: L'intero patrimonio sociale risultante della liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art, 2514 lettera c) del c.c.. Si applica l'art. 2545 terdecies c.c.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMI 1,2 E 3 D.LGS. 7 MARZO 2005
N. 82, FIRMATO COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI.
CAMPOBASSO LI' venerdì, 12 dicembre 2025. ESENTE BOLLO

Il documento è composto di 59 pagine